



SPORTELLLO FISCALE AFFILIATE E TESSERATI

Circolare informativa

19/07/2022

IL DECRETO CORRETTIVO DELLA RIFORMA DELLO SPORT

Il 07/07 u.s. il Consiglio dei ministri ha approvato il testo del decreto correttivo della c.d. "riforma dello sport" (avente ad oggetto: "disposizioni integrative e correttive del D. Lgs 28/02/2021 n. 36: riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici").

Il correttivo recepisce le indicazioni della commissione tecnica istituita c/o il Dipartimento dello Sport con l'obiettivo di eliminare alcune storture e incongruenze del testo del D. Lgs. 36/2021 e, in particolare, per quanto concerne la riforma del lavoro sportivo, di individuare alcune soluzioni per rendere compatibile il riconoscimento dei diritti dei lavoratori dello sport con la sostenibilità del sistema sportivo, come richiesto dalla legge delega.

La presente circolare – trattandosi di un sunto riepilogativo di una riforma complessa - è molto più corposa e "pesante" rispetto alle normali circolari informative, e riprende sostanzialmente l'articolo da me pubblicato sulla rivista "Fiscosport"

1. Premessa

Fermo restando che "rigore è quando arbitro fischia", e troppe volte abbiamo assistito a ipotesi di riforma poi abortite, o rinviate o, infine, divenute definitive in un testo molto diverso dalle anticipazioni circolate in origine, l'importanza degli interventi previsti dalla bozza di decreto correttivo, e la circostanza che alla stessa sia stato dato ampio risalto sia su organi di stampa che sui social network, ci impongono di intervenire, contrariamente al nostro modus operandi e nonostante, ad oggi, non sia disponibile neppure il testo c.d. "bollinato" dalla Ragioneria dello Stato.

Si rendono a tal fine necessarie alcune precisazioni preliminari:

- i. Il provvedimento – trattandosi di uno schema di decreto legislativo - dovrà attraversare l'esame delle competenti commissioni parlamentari e della conferenza Stato/Regioni, per poi tornare in Consiglio dei Ministri per l'approvazione finale prima di poter essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale e poter ottenere i desiderati effetti correttivi sul D. Lgs. 36/2021;
- ii. conseguentemente, ad oggi, non è ancora cambiato nulla rispetto alla preesistente situazione: sino al 31/12/2022 i sodalizi sportivi potranno continuare ad applicare le "vecchie" normative, fatte salve, naturalmente, l'opportunità di tener conto della situazione in divenire ai fini della necessaria programmazione della stagione sportiva;
- iii. a decorrere dal 01/01/2023 **dovrebbe** entrare in vigore il D. Lgs. 36/2021, nel testo corretto dalla novella in esame, ovvero, in caso di mancata approvazione della stessa, nel



testo originario pubblicato in G.U. il 18/03/2021. Il tutto fatte salve eventuali, e mai escludibili, ipotesi di rinvio della riforma a data successiva.

A tale quadro della situazione, di natura squisitamente tecnica, si è ora sommata l'ulteriore incertezza determinata dalla crisi di governo in corso, che potrebbe interferire anche sull'approvazione del decreto correttivo. Per la precisione:

- a. se la crisi di governo sarà in qualche modo superata e NON si scioglieranno le camere, l'iter di approvazione del decreto potrà proseguire e potrà essere portato a termine entro il 31/12/2022;
- b. se, invece, si sciogliessero le camere, il correttivo non potrà essere esaminato. A questo punto potranno verificarsi due ipotesi:
 - b1) il Dlgs 36/2021 entrerà in vigore il 01/01/2023 nel testo attualmente in G.U. (senza correttivo);
 - b2) sarà approvata una disposizione di rinvio di tutta la materia, che sarà esaminata dalla nuova legislatura.

In questo secondo caso tutte le attuali disposizioni civilistiche, tributarie e giuslavoristiche inerenti la disciplina sportiva continueranno ad essere operative anche dopo il 01/01/2023.

Fatte le suddette, doverose, premesse, andiamo ora ad analizzare, schematicamente, le novità del correttivo.

Quando il testo diverrà definitivo, sarà nostra cura confermare o rettificare le indicazioni fornite con la presente circolare.

2. Gli interventi di natura civilistica

a. Il "recupero" delle cooperative sportive

Il primo intervento, molto atteso, è rappresentato dal recupero, tra le forme giuridiche che possono assumere i sodalizi sportivi dilettantistici, della società cooperative sportive dilettantistiche, che erano state immotivatamente espunte dal testo del D. Lgs 36.

Contemporaneamente, viene esclusa la possibilità che gli enti sportivi possano assumere la forma giuridica di società di persone (SNC o SaS).

b. I requisiti statuari e la disciplina delle società sportive di capitali

Viene chiarito che le società sportive dilettantistiche di capitali sono disciplinate, per quanto concerne il contenuto statutario, dalle disposizioni del codice civile, ad eccezione delle disposizioni del decreto 36 relative alla distribuibilità degli utili, al rimborso al socio della quota sottoscritta e della distribuzione del patrimonio residuo.

La precisazione ha effetto soprattutto per quanto riguarda i requisiti statuari di democrazia interna e di cedibilità della quota societaria.

c. La distribuibilità (parziale) degli utili

La possibilità di distribuzione (parziale) degli utili da parte delle S.S.D. a r.l., già prevista dal D. Lgs 36/2021 in misura non superiore al 50% degli utili prodotti - e comunque entro il limite massimo dell'interesse dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato - viene estesa anche alle società sportive cooperative ed ulteriormente rafforzata:



- per le cooperative sportive a mutualità prevalente si applicherà l'art. 2512 del codice civile, che prevede la possibilità di distribuire dividendi entro il limite del tasso di interesse dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato, senza il limite del 50% degli utili prodotti;
- per le società sportive dilettantistiche - diverse dalle cooperative a mutualità prevalente - che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi la quota di utile distribuibile è incrementata dal 50% all'80%. Tale previsione dovrebbe servire ad incentivare l'ingresso di imprenditori ed investitori nel mondo dell'impiantistica sportiva.

Attenzione: in relazione alle fattispecie sub b. e c., si ricorda, che, qualora il sodalizio intendesse beneficiare dell'agevolazione fiscale della "de-commercializzazione" dei corrispettivi specifici (quote di abbonamento, rette etc) incassati da soci e tesserati, ex art. 148 Tuir e 4, c. 4, D.P.R. 633/1972, dovrà comunque prevedere statutariamente, e rispettare in concreto, le clausole previste dall'art. 148 medesimo, tra le quali l'incredibilità della quota, la non rimborsabilità della stessa e la non distribuibilità (totale) degli utili di esercizio.

L'Agenzia delle Entrate, in sede di circolare 18/2018 ha operato un'apertura esclusivamente in relazione alle clausole previste dalle lettere c) ed e) dell'art. 148, c. 8, Tuir (disciplina uniforme del rapporto associativo e eleggibilità libera degli organi associativi), che possono non essere previste dagli statuti delle società sportive di capitali.

d. I rapporti con il Terzo Settore

- Gli ETS che svolgono attività sportiva dilettantistica dovranno essere iscritti sia nel RuntS che nel nuovo Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (Rnasd), con ciò escludendosi che possa esistere uno sport dilettantistico nell'ambito del Terzo Settore diverso da quello riconosciuto dal CONI/dal Dipartimento dello Sport;
- Qualora un ETS sia iscritto anche al Rnasd, le disposizioni del D.Lgs 36/2021 si applicheranno esclusivamente con riferimento all'attività sportiva esercitata (e non anche in relazione alle altre eventuali attività di interesse generale esercitate) e compatibilmente con le regole del Terzo Settore;
- Qualora un ETS, anche nella forma di Impresa Sociale, sia iscritto al Rnasd, non si applicherà il requisito di svolgimento in via principale di attività sportiva dilettantistica (altrimenti non potrebbe svolgere altre attività di interesse generale).

e. Rapporto tra attività diverse, sponsorizzazioni e gestione di impianti sportivi

Viene confermato che i sodalizi sportivi dilettantistici dovranno svolgere l'attività sportiva dilettantistica in via esclusiva o principale, e che (in analogia con il Terzo Settore) le attività "diverse, secondarie e strumentali" potranno essere svolte solo entro certi limiti quantitativi da individuare con successivo decreto.

Tuttavia, il correttivo prevede esplicitamente che i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promopubblicitari, cessione dei diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive non rilevano ai fini della determinazione dei limiti massimi delle attività "diverse" esercitabili dai sodalizi sportivi.

Si tratta di una correzione assolutamente opportuna in quanto il collocamento di tali entrate tra quelle derivanti da attività "diverse da quella principale sportiva dilettantistica" avrebbe creato problemi insormontabili di sostenibilità economica e finanziaria dei sodalizi, considerato il peso che tali incassi hanno nei bilanci delle società sportive.



3. Gli interventi in materia di lavoro sportivo

Si tratta della parte più corposa del correttivo, che è intervenuto in maniera molto impattante sul testo del D. Lgs 36, arrivando, in qualche passaggio, a stravolgerlo.

Vediamo in sintesi (e sempre con riserva di maggiori approfondimenti a testo definitivo approvato) le principali novità:

1. I compensi sportivi dilettantistici, così come li abbiamo conosciuti sino ad oggi, non esisteranno più: viene infatti espressamente prevista l'abrogazione dell'art. 67, c.1, lett. m), per la parte che disciplinava tali compensi¹. Il regime tributario dei premi per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive viene attratto a quello generale dei premi e vincite (art. 30, D.P.R. 600/1973) e prevede una tassazione a titolo di imposta del 20% (tali premi non andranno dunque dichiarati e non si sommeranno agli altri redditi ai fini della determinazione delle aliquote);
2. Le collaborazioni intrattenute dai collaboratori sportivi con i propri sodalizi potranno assumere duplice valenza: volontariato puro o lavoro sportivo. Viene cancellata, rispetto al testo originario del decreto 36, la figura dell'amatore, che aveva sollevato molte perplessità;
3. Il volontario (di nuovo: in analogia con la disciplina del Terzo Settore) sarà colui che presta gratuitamente la propria opera in favore del sodalizio sportivo (anche professionistico), non potrà essere remunerato in alcun modo e potrà beneficiare esclusivamente del rimborso delle eventuali spese sostenute. Il volontario dovrà essere assicurato per la responsabilità civile verso i terzi;
4. Il lavoratore sportivo sarà colui che esercita l'attività sportiva verso corrispettivo. Rispetto al testo originario la nozione di lavoratore sportivo viene ampliata al fine di includere anche nuove figure, necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive: oltre all'atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo e preparatore atletico, tale qualifica viene infatti estesa a tutti quei soggetti – tesserati – che svolgono le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti degli organismi affiliati, tra quelle necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva (si tornerà alle delibere federali post circolare INL del dicembre 2016?);
5. Tutte le figure di lavoratori e collaboratori che non rientrano nell'elencazione operata dal D. Lgs 36, e che non rientreranno nelle mansioni individuate dagli organismi affiliati, dovranno essere inquadrati secondo le ordinarie regole del lavoro (non sportivo);
6. Salvo quanto si dirà più oltre, il lavoro sportivo potrà assumere, in relazione alle modalità di svolgimento del rapporto, natura subordinata, autonoma o di co.co.co. Rispetto alla versione originaria del decreto 36 viene a tal fine "recuperata" l'esimente prevista dall'art. 2, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 15/06/2015, n. 81 (c.d. Job Act), ai sensi della quale le co.co.co. rese ai fini istituzionali in favore di sodalizi sportivi dilettantistici non sono automaticamente riquadrate in prestazioni di lavoro subordinato. Viene inoltre mantenuta la figura del co.co.co Amministrativo Gestionale;

¹ Resteranno in vita, con la vecchia disciplina, i compensi ai direttori artistici e collaboratori di bande amatoriali, anche se l'applicazione concreta della stessa, dopo le sentenze della Cassazione e l'abrogazione dei compensi sportivi appare non priva di problematiche



7. A tutti i lavoratori sportivi si applicherà l'ordinaria disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro. Così come si applicheranno le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro "in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva", e le disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. I lavoratori sportivi subordinati, infine, avranno diritto alle tutele previste dalla NASPI;
8. Rispetto al rapporto di lavoro subordinato "ordinario", il contratto di lavoro sportivo subordinato può prevedere un termine finale di non più di cinque anni, ed allo stesso non si applica il divieto di successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. E' altresì ammessa la cessione del contratto prima della scadenza (secondo regole stabilite dalla FSN/EPS e purchè vi consenta l'altra parte). Allo stesso contratto non si applicano una serie di vincoli previsti dalla ordinaria disciplina del contratto di lavoro;
9. Non esisteranno più gli sportivi professionisti ed i dilettanti, ma esisterà un'area di società sportive professionistiche (con scopo di lucro) ed un'area di società sportive dilettantistiche (senza scopo di lucro). Corrispondentemente, sono previste regole (parzialmente) diverse tra i lavoratori sportivi che operano nel settore professionistico ed i lavoratori sportivi che operano nel settore dilettantistico;
10. Nel settore professionistico "la regola" sarà costituita dal rapporto di lavoro subordinato, salvo che (come previsto nell'abrogata L. 91/1981) la prestazione non si riferisca ad una singola manifestazione sportiva, ovvero lo sportivo non sia contrattualmente vincolato a frequentare sedute di allenamento, oppure, infine, la prestazione contrattuale non superi otto ore settimanali o cinque giorni mensili ovvero trenta giorni in un anno: in tal caso il rapporto costituisce oggetto di lavoro autonomo;
11. **Nel settore dilettantistico, invece, la prestazione "si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di co.co.co."** quando la durata delle prestazioni non supera le 18 ore settimanali e le prestazioni sono svolte in osservanza dei regolamenti delle FSN/DSA/EPS. Nel computo delle 18 ore non rientra il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.

Questo passaggio merita un primo approfondimento:

- Innanzitutto, la presunzione non significa che le parti, anche in presenza di un rapporto di durata inferiore alle 18 ore settimanali, non possano accordarsi in relazione ad una forma contrattuale diversa (ad es. lo sportivo potrebbe essere in possesso di P.IVA in quanto svolge continuativamente la propria attività per più committenti - caso tipico degli istruttori sportivi);
- In secondo luogo, rimanendo operante l'esimente di cui all'art. 2, c. 2, Job Act, il superamento della soglia delle 18 ore non significa automaticamente che la prestazione debba essere riqualificata in rapporto di lavoro subordinato: tale evenienza dovrà essere provata in relazione alle specifiche condizioni di svolgimento del rapporto, ed è comunque ferma la possibilità di ricorrere all'istituto della certificazione del rapporto di lavoro;
- Infine, non è chiaro come debba essere conteggiato il limite delle 18 ore settimanali: come limite massimo settimana per settimana o come media settimanale nell'ambito della durata



complessiva del rapporto? Per fare un esempio: l'allenatore di nuoto o l'istruttore che opera in una piscina potrebbero superare le 18 ore in estate e rimanere sotto le 10 ore in inverno. Se la media annuale fosse di 15 o 16 ore settimanali, opererebbe la presunzione in oggetto o no? Sarebbe opportuno che l'iter di approvazione del correttivo chiarisse questo passaggio, auspicabilmente nella direzione di tener conto dell'impegno medio.

12. I pubblici dipendenti potranno continuare ad operare nello sport previa semplice comunicazione all'amministrazione di competenza se operano in qualità di volontari. Qualora, invece, percepissero dei compensi, dovranno essere in possesso di specifica autorizzazione, e a tali compensi si applicherà il regime tributario e previdenziale delle co.co.co sportive dilettantistiche;
13. Viene prevista la possibilità, sia per le società sportive professionistiche che per le dilettantistiche, nell'ottica della formazione dei giovani atleti, di stipulare contratti di apprendistato con giovani a partire dai 15 anni di età;
14. Infine, viene prevista l'abolizione, a decorrere dal 01/07/2023 (fine della prossima stagione sportiva) dell'istituto del vincolo sportivo. Ciò significa che ogni rinnovo di tesseramento dovrà prevedere la sottoscrizione dell'atleta. A (parziale) compensazione per le società sportive che hanno formato il giovane atleta viene previsto un premio di formazione tecnica in caso di stipula del primo contratto di lavoro sportivo dell'atleta, la cui misura e le cui modalità applicative dovranno essere individuate dalle singole federazioni sportive.

4. Il trattamento tributario e l'assoggettamento previdenziale del lavoro sportivo dilettantistico

Il trattamento tributario e previdenziale (e, quindi, il costo che dovranno affrontare i sodalizi ed i lavoratori sportivi) dei compensi derivanti da prestazioni di lavoro sportivo dipenderà dall'entità annua dei compensi medesimi, che sono divisi in tre fasce:

- a) La prima, rappresentata dai compensi inferiori a 5.000,00 Euro;
- b) La seconda, rappresentata dai compensi compresi tra 5.000,00 e 15.000,00 Euro;
- c) La terza, rappresentata dai compensi di entità superiore ai 15.000,00 Euro.

Con la precisazione che (questa volta per espressa previsione di legge e non a seguito di indicazioni di prassi) all'atto del pagamento il lavoratore sportivo dovrà rilasciare autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti nell'anno solare.

4.1 Dal punto di vista tributario sulla prima e sulla seconda fascia non saranno applicate imposte. **In concreto, il limite di esenzione fiscale si incrementerà dagli attuali 10.000,00 Euro a 15.000,00 Euro annui.**

Superata la franchigia dei 15.000,00 Euro il reddito del percipiente sarà assoggettato a tassazione secondo le ordinarie aliquote fiscali, ma solamente sulla parte dei compensi superiori alla soglia di esenzione (ad. es. un compenso di 25.000,00 € annui pagherà imposte solamente su 10.000,00 €).

Tale agevolazione è prevista anche per il settore professionistico ma esclusivamente in favore degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni e, si applica, per quanto riguarda gli sport di squadra, esclusivamente alle società sportive professionistiche "piccole", il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a cinque milioni di euro.



Né il testo originario del D. Lgs. 36 né il correttivo danno indicazioni circa le modalità di applicazione delle ritenute d'acconto, e sarebbe opportuno che nel corso dell'iter di approvazione del correttivo questa carenza venga sanata.

In assenza di indicazioni, deve intendersi che le modalità di applicazione delle ritenute siano quelle ordinarie, cioè con il meccanismo del calcolo progressivo del reddito in busta paga per i lavoratori dipendenti e co.co.co, anche A/G, e attraverso l'esposizione della ritenuta del 20% in fattura da parte dei lavoratori autonomi (non forfettari), ferma restando, in entrambi i casi, l'esenzione dei primi 15.000,00 Euro.

A tale proposito il novellato comma 6-ter dell'art. 36 prevede, espressamente, ma solo per i giovani atleti nel settore professionistico, che in caso di superamento del limite di Euro 15.000,00 tale importo non contribuisce al calcolo delle detrazioni da lavoro dipendente: sarebbe opportuno che analoga formula fosse prevista anche in relazione al lavoro sportivo subordinato dilettantistico.

Né il decreto 36 né il correttivo danno inoltre indicazioni di come dovranno essere assoggettati a tassazione i redditi dei lavoratori sportivi liberi professionisti che operano anche al di fuori dello sport (es. istruttore con P.IVA che opera anche in favore di una palestra "commerciale"): sarà necessario attendere le istruzioni ministeriali.

Ricordiamo infine che i premi legati a risultati in competizioni sportive non saranno considerati proventi da lavoro sportivo e sconteranno la ritenuta a titolo di imposta del 20% quale che sia l'importo dei premi medesimi.

4.2 – l'assoggettamento previdenziale

Dal punto di vista previdenziale l'impostazione è un po' più complicata:

Innanzitutto, l'esenzione dall'assoggettamento previdenziale dei compensi sportivi è limitata alla prima fascia. **Superata la soglia dei 5.000,00 Euro annui tutti i compensi sportivi saranno assoggettati a contribuzione previdenziale.** Si crea, in sostanza, un'analogia con il trattamento previdenziale dei compensi per attività di lavoro autonomo occasionale

Ciò comporta, in concreto, che l'ammontare dei compensi totalmente esenti da oneri (sia fiscali che previdenziali), oggi fissata in 10.000,00 Euro annui, si riduce, in via generalizzata, a 5.000,00 Euro annui. La gestione previdenziale di riferimento sarà costituita, per i lavoratori sportivi titolari di contratto di lavoro subordinato (sia professionistico che dilettantistico), dal Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS (che dal 2023 assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi), mentre, per i lavoratori autonomi e co.oc.co del settore dilettantistico, dalla gestione separata INPS. Non opererà più, quindi, la doppia contribuzione gestione separata/ex ENPALS per gli autonomi che collaborano sia con società sportive che con operatori non sportivi. I lavoratori già iscritti alla gestione EX ENPALS avranno sei mesi di tempo dall'entrata in vigore del decreto per optare a quale gestione previdenziale iscriversi.

Le aliquote contributive – da applicarsi sulla quota di compensi superiore a 5.000,00 Euro, possono essere riassunte nella seguente tabella:



Tipologia di rapporto	Aliquota previdenziale	Aliquote "minori" assistenziali	Ripartizione società sportiva/lavoratore
Lavoro subordinato	33%	5,17%	23,81% - 9,19% (il 5,17% è a carico del datore di lavoro)
Co.co.co.	25%	2,03%	2/3 - 1/3
Lavoratori autonomi	25%	1,23%	Addebito (volontario) 4% al committente
Lavoratori sportivi già iscritti presso altre forme obbligatorie	24%	//	Se co.co.co 2/3-1/3 Se autonomo 4% al committente

Con la precisazione che fino al 31/12/2027 le aliquote previdenziali relative alle posizioni diverse da quelle da lavoro subordinato (ma non quelle "minori") saranno ridotte al 50% e che l'imponibile pensionistico (Il montante contributivo individuale sul quale sarà calcolata la pensione) è ridotto in misura equivalente.

5. Gli adempimenti

Per venire incontro alle esigenze di evitare l'eccessiva onerosità degli adempimenti legati ai rapporti di lavoro, evidenziate soprattutto da parte dei piccoli sodalizi sportivi, viene prevista una notevole semplificazione ed una digitalizzazione degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo ed alla gestione degli stessi, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche:

- i dati del rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo – nella forma del contratto di co.co.co – dovranno essere comunicati al nuovo Registro della attività sportive dilettantistiche disciplinato dal D. Lgs. n.39/21;
- tale comunicazione sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione al centro per l'impiego;
- non sono soggetti a tale obbligo i rapporti con compensi fino a 5.000 euro;
- il L.U.L. e l'obbligo di comunicazione mensile all'INPS per le co.co.co. sportive dilettantistiche sono adempiuti in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro;
- non vi è obbligo del prospetto paga (cedolino) nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00.
- in caso di lavoro sportivo nella forma di rapporto di lavoro subordinato gli adempimenti da porre in essere rimangono quelli ordinari.

Il procedimento semplificato è da accogliere certamente con favore, anche se sarà necessario coordinare l'entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo (01/01/2023) con la circostanza che tali semplificazioni dovranno essere disciplinate operativamente da un decreto attuativo che dovrà essere approvato entro il 01/4/2023 – termine peraltro



Giuliano Sinibaldi

Dottore Commercialista - Revisore Legale
Consulenza Enti Terzo Settore e Società Sportive



ordinatorio. Dovranno essere date necessarie istruzioni per disciplinare il periodo intermedio.

Inoltre, non si può non rilevare che una tale mole di adempimenti a carico del costituendo Rnasd, che ancora deve vedere la luce, desta grandi perplessità operative: considerato che per attendere la (ancora non completa) operatività del Runts sono stati necessari oltre 4 anni, lo scetticismo appare più che giustificato.

Distinti saluti

Dott. Giuliano Sinibaldi